PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

Art. 1

Conglobamento nello stipendio di una quota dell'indennità integrativa speciale

Con decorrenza 30 giugno 1988 al personale compreso nei comparti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, e' conglobata nello stipendio iniziale di livello, in godimento alla stessa data, una quota dell'indennita' integrativa speciale, pari a L. 1.081.000 annue lorde. Con la medesima decorrenza la misura dell'indennita' integrativa speciale spettante allo stesso personale di cui al comma 1, in attivita' di servizio, e' ridotta di L. 1.081.000 annue lorde. Nei confronti del personale cessato dal servizio con decorrenza successiva al 30 giugno 1988, la misura dell'indennita' integrativa speciale, spettante ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, ai titolari di pensione diretta, e' ridotta a cura della competente direzione provinciale del Tesoro dell'importo lordo mensile di L. 72.067. Detto importo, nel caso in cui la indennita' integrativa speciale e' sospesa o non spetta, e' portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato. Ai titolari di pensione di riversibilita' aventi causa del personale collocato in quiescenza successivamente al 30 giugno 1988, o deceduto in attivita' di servizio a decorrere dalla stessa data, la riduzione dell'importo lordo mensile di L. 72.067 va operata in proporzione all'aliquota di riversibilita' della pensione spettante, osservando le stesse modalita' di cui al comma 3. Se la pensione di riversibilita' e' attribuita a piu' compartecipi, la predetta retribuzione va effettuata in proporzione alla quota assegnata a ciascun compartecipe. Il conglobamento di cui al comma 1 non opera, agli effetti della determinazione del trattamento pensionistico, diretto, indiretto o di riversibilita', nei confronti dei dipendenti iscritti ai fondi integrativi di previdenza di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70, salva la revisione dell'attuale disciplina dei trattamenti medesimi.

Versione in vigore dal 12 luglio 1987, non più in vigore dal 10 settembre 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti urgenti in materia di pubblico impiego
Estremi	Decreto-legge 10 luglio 1987, n. 271

Titolo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 luglio 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-urgenti-in-materia-di-pubblico-impiego/art-1-conglobamento-nello-stipendio-di-una-quota-dell-indennita-integrativa/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it